



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AVVISO

Audizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti in merito alla revisione della delibera n. 274/07/CONS per la gestione dei contratti a distanza

Si comunica che è stato avviato un procedimento per la revisione della delibera n. 274/07/CONS con particolare riferimento alla gestione dei *contratti a distanza* per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Nello specifico l'Autorità intende proporre una modifica di quanto previsto all'articolo 17, commi 4 e 6 in merito all'obbligo, per l'operatore, di conservare copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente, attestante la volontà di quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti.

Ciò premesso e considerato che la tematica succitata ha un impatto anche sui rapporti tra operatori e consumatori, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è indetta una audizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, avente ad oggetto la proposta di modifica regolamentare suddetta.

Le associazioni sono pertanto inviate, al fine di acquisire pareri e proposte su quanto sopra indicato, in data 19 dicembre 2011, alle ore 11.00 presso la sede dell'Autorità in via Isonzo 21b.

La responsabilità del procedimento è affidata all'Ing. Giovanni Santella, dirigente dell'Ufficio rapporti tra operatori della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell'Autorità.

Si prega di confermare la partecipazione, o richiedere informazioni, utilizzando l'indirizzo dir.interconnessione@agcom.it, riportando in oggetto la dicitura "proposta di revisione della delibera 274/07/CONS in merito alla gestione dei contratti a distanza".

Il Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
Vincenzo Lobianco